

STATUTO dell'associazione denominata "CAMERA MINORILE E PER LA FAMIGLIA DI PAVIA"

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione denominata Camera minorile e per la famiglia di Pavia. La Camera minorile e per la famiglia di Pavia, salva diversa denominazione assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo, ha sede in Viale Libertà 25, Pavia.

L'associazione è disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 del codice civile e dalle altre norme in materia.

ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

La Camera minorile e per la famiglia di Pavia è un'associazione di Avvocati, senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti. L'associazione ha ad oggetto lo studio, la ricerca la formazione e la divulgazione nell'ambito del diritto minorile e della famiglia, interagendo con Istituzioni, con Enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle problematiche dell'età evolutiva, favorendo lo sviluppo di un progetto multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell'evoluzione in senso multietnico della società civile anche attraverso lo studio comparato di istituzioni ed ordinamenti stranieri.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione potrà:

- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti allo scopo dell'associazione.
- Istituire Centri di Studio e ricerche, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costituire banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative
- promuovere e instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari

Per il migliore perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi.

ART. 3 DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 4 PATRIMONIO

L'associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e gestione della stessa ed è pertanto costituito:

- dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dei beni con esse acquistati;
- dai beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni da chiunque conferiti all'associazione;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivanti dalle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

L'associazione potrà reperire, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

E' fatto divieto all'associazione distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'associazione per meglio perseguire, e con durezza, nel tempo gli scopi associativi.

L'esercizio sociale ha durata annuale a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere deve predisporre il bilancio o rendiconto dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo dell'associazione sarà devoluto, secondo delibera dell'assemblea, in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 5 SOCI

L'associazione è composta da:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari

Sono "soci fondatori" tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione ed il presente Statuto.

Si diventa "soci ordinari" inoltrando motivata domanda scritta al Consiglio Direttivo che, con delibera, approva l'ingresso del socio ordinario.

La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Possono essere associati tutti gli Avvocati che prevalentemente operano nel settore del diritto minorile e della famiglia, che si riconoscono nelle finalità dell'associazione e ne condividono i metodi.

Previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo possono essere associati senza diritto di voto come "Soci Onorari" dell'associazione persone, anche esterne all'Avvocatura, che abbiano curato lo studio del diritto minorile e/o che si siano distinti nella difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che aderendo agli scopi statuari della Camera minorile intendono sostenere le attività e/o partecipare anche a solo alcune di esse.

ART. 6 DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione conferisce diritto all'associato:

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di proporre al Consiglio Direttivo attività nell'ambito degli scopi dell'associazione.

Tutti gli associati non onorari in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto.

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'associazione obbliga i soci:

- all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dagli organi dell'associazione
- a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;
- a favorire e sostenere le iniziative promosse dall'associazione.

ART. 8 QUOTE ASSOCIATIVE

Tutti gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative d'iscrizione annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La quota d'iscrizione è dovuta all'atto dell'iscrizione e dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'associazione.

ART. 9 CONTRIBUTI VOLONTARI

Gli associati possono contribuire al finanziamento dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'associazione cessa, con delibera del Consiglio Direttivo, per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione, oppure per azioni che rechino pregiudizio all'immagine, agli scopi o al patrimonio dell'associazione e/o agli associati;
- per morte, dimissioni o decadenza

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

Il socio recedente o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le dimissioni devono presentarsi per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti.

ART. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta gestione dell'associazione.

E' costituita da tutti i soci persone fisiche che risultano regolarmente iscritte all'associazione anteriormente alla data di convocazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci.

ART. 13 CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Vengono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi agli aventi diritto per lettera, fax, o e-mail almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. L'Assemblea deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli associati o tre Consiglieri.

ART. 14 COMPITI E POTERI

L'assemblea determina l'indirizzo generale e gli orientamenti dell'associazione.

L'assemblea dei soci delibera:

- sulle linee generali delle attività dell'associazione
- sulla nomina del Presidente dell'associazione alla scadenza del mandato
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nel numero e nel rispetto temporale fissato dal presente statuto
- sull'approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario;
- sulla nomina del Collegio dei Garanti;
- su ogni argomento o proposta avanzata al Consiglio Direttivo da parte dei soci e poste all'ordine del giorno;
- sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente Statuto.

L'ordine del Giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio ha un voto esercitabile anche mediante delega. I soci possono delegare altri soci a partecipare all'Assemblea e a votare in loro nome e per loro conto. Il numero delle deleghe che possono essere affidate a ogni associato è di numero 2.

ART.16 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente nomina il segretario per la redazione del verbale che sarà poi anche da lui sottoscritto.

I verbali dell'Assemblea e le delibere sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne una copia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni; è composto da cinque a sette membri eletti tra gli associati. I componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina al suo interno (e per la prima volta i soci fondatori):

- Presidente
- Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario

ART. 18 COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo e esecutivo dell'associazione. Ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione o per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non siano dallo Statuti espressamente riservati all'assemblea. Esso, dunque, ha le competenze di cui alla legge e al Presente Statuto e tra l'altro:

- nomina e revoca il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, scelti fra i Consiglieri;

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- valuta l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio
- decide sulle attività dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra associazione e terzi;
- delibera la azioni di spesa, approva i progetti di bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, predispone e approva il Regolamento dell'associazione e le eventuali modifiche.

Nell'ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo sociale il Consiglio:

- Promuove incontri nazionali e internazionali con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, ecc.
- Organizza convegni di studio, eventi formativi, incontri operativi e congressi avvalendosi delle collaborazioni di esperti;
- Costituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio sul diritto minorile e della famiglia e sulle problematiche dell'età evolutiva ovvero per lo svolgimento di particolari attività.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'Ordine del giorno, o su richiesta di almeno tre Consiglieri nel luogo indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi – anche per posta elettronica- sette giorni prima ai membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, computando nel totale anche il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e se lo desiderano di riceverne copia.

In caso di dimissioni, il Consigliere è sostituito dal primo dei Consiglieri supplenti. Nel caso il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero di cinque si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

ART. 20 PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, salvo che il Consiglio Direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vice Presidente o, in caso di impedimento di questi, ad altro membro del Consiglio.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'associazione e in particolare ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- mantiene i rapporti con persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- fa la relazione annuale all'Assemblea sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche dell'anno successivo deliberate dal Consiglio Direttivo;
- previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude, movimenta conti correnti bancari per l'amministrazione di beni mobili e immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti per conto dell'associazione.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente, altri Consiglieri o altri soci allo svolgimento di determinate funzioni.

ART. 21 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo o permanente o è da questi delegato; in caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convocherà al più presto il Consiglio Direttivo per procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

ART. 22 SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Unitamente al Presidente assicura la funzionalità dell'attività dell'associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e della loro messa a disposizione degli Associati che ne facessero richiesta.

ART. 23 TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi Componenti. E' responsabile delle tenuta della contabilità dell'associazione, nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

ART. 24 COLLEGIO DEI GARANTI

La costituzione del presente organo è prevista al raggiungimento di un numero minimo di Soci ordinari pari a 50 unità.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea tra soci che non esercitano altre funzioni all'interno dell'associazione. Il Collegio nella prima riunione indetta dal presidente del Consiglio Direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente, che convocherà le successive riunioni del Collegio.

Tutte le eventuali controversie tra associati e Consiglio Direttivo verranno sottoposte al Collegio dei garanti che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

ART. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche ricoperte nell'associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto ad alcun compenso, a nessun titolo e sotto nessuna forma.

ART. 26 NORME TRANSITORIE

Il Presidente dell'associazione e il Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione dell'associazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma del presente statuto.

ART. 27 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

Il presente atto è stato redatto su 8 (otto) facciate di pagina dattiloscritte, numerate da 1 a 8, sottoscritto in calce e a margine di ogni foglio da Presidente, Avv. Valentina De Renzis.

Valentina De Renzis



ALLEGATO ALL'ATTO DELLO STATO IL GIORNO
24/2/2024
AL N. 153
S. R. E. 3
11/2/2024